



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

II. SEGRETARIO GENERALE

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 5750 del 17/09/2019

Enti in indirizzo

OGGETTO: Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico - obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale - **DIRETTIVA**

Con DPCM 7 marzo 2019 pubblicato sulla GURI del 24 agosto 2019 è stato approvato il Piano di gestione del Rischio alluvioni della Sicilia. Il piano entra, così, nella sua fase attuativa dispiegando altresì l'efficacia delle misure previste e della normativa di attuazione.

Appare necessario, in relazione all'imminenza della stagione meteo avversa, fornire alcune prime indicazioni finalizzate alla gestione delle situazioni di pericolosità e rischio e alla corretta attuazione delle norme relative alla gestione del demanio idrico fluviale dettate dal R.D. 523/1904 e in particolare gli articoli 10 e 12.

L'art.10 stabilisce che *"Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane. Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune omissis"*.

L'art. 12 stabilisce che *"I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada (omissis)"*.

Ancora lo stesso art. 12 stabilisce che *"Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura (omissis)"*.

È da ricordare altresì che gli articoli 915-916-917 del Codice Civile dettano disposizioni dalle quali emerge chiaramente la competenza dei proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse.

In linea generale le aree e i punti a pericolosità o rischio, di tipo idraulico e idrogeologico, elevato o molto elevato, comprendono oltre quelle indicate dai PAI e dal PGRA anche quelle a minore criticità ed in particolare i punti di intersezione fra il reticolo idrografico e la viabilità e/o le aree urbanizzate.

Nei predetti punti è pertanto necessario che ciascun ente proprietario e/o gestore in attuazione delle norme prima richiamate provveda ad attuare le azioni di ricognizione effettuando l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attraversamenti e delle opere idrauliche finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di

attraversamento), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Andranno conseguentemente programmati ed attuati gli interventi atti a garantire la conservazione dei manufatti ivi inclusa la funzionalità idraulica del corso d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti e opere connesse.

Appare infatti necessario evidenziare che le azioni di conservazione sono finalizzate a conservare oltre alla stabilità delle strutture anche a garantire la funzionalità idraulica dell'opera.

La presenza dell'opera induce infatti una modifica al regime idraulico che comporta fenomeni di sovralluvionamento che in alcuni casi possono azzerare la sezione libera utile per il deflusso delle piene e favoriscono la crescita di vegetazione che comporta ulteriori diminuzione dell'efficienza idraulica del manufatto.

La sezione idraulica conseguente alla realizzazione dell'opera dovrà essere sempre garantita nella geometria originariamente prevista dal progetto di realizzazione dell'opera e dovranno essere estesi all'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera immediatamente a monte e a valle nella misura minima di 100 metri a monte e 50 metri a valle.

Gli interventi andranno pertanto programmati e periodicamente attuati. A tal fine è necessario che gli enti proprietari, provvedano alla **redazione di piani di manutenzione delle opere prevedendo altresì periodiche ricognizioni soprattutto in seguito a eventi di piena ripristinando le sezioni anche parzialmente intasate.**

Le amministrazioni enti e società in indirizzo sono altresì obbligate ai sensi dei predetti articoli a procedere all'immediata programmazione e attuazione di tutti gli interventi atti a tutelare la stabilità delle opere di difesa di loro competenza. Si sottolinea in particolare la necessità di intraprendere le azioni finalizzate alla salvaguardia delle predette opere da fenomeni di erosione o di sovralluvionamento garantendo la stabilità delle strutture e il ripristino delle sezioni idrauliche di progetto.

Nelle more della realizzazione degli interventi di manutenzione sopra citati gli enti proprietari individuano, di concerto con i comuni territorialmente competenti e secondo le direttive del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, le misure di prevenzione atte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e s.m.i.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Francesco Greco)

[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo n. 573L del 16/09/2019

Enti in indirizzo

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica Unica (Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii)

Con l'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e con successivo D.P. Reg. 4/2019 è stato approvato il Regolamento attuativo attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*.

Nell'ottica di assicurare all'utenza, sia tempestività e celerità d'azione amministrativa, raccogliendo in un unico documento tutti gli indirizzi emessi da questa Autorità e lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico/amministrativi connessi agli adempimenti sopra riportati, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, con i Decreti del Segretario Generale n. 55 del 07.08.2019 e 68 del 12.09.2019, che si allegano, è stata istituita e disciplinata l'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.).

Si fa carico ai destinatari della presente la divulgazione, attraverso i propri strumenti istituzionali, dei citati Decreti per favorire nel miglior modo possibile i soggetti che abbiano interesse nel richiedere autorizzazioni riguardanti il demanio idrico fluviale

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Grecomail: autorita.bacino@regione.sicilia.it – pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Via Generale Magliocco, 46 – 90141 Palermo

Tel. 0917075920 – 0917075924

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
 DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Atto di indirizzo finalizzato all'emissione dell'Autorizzazione Idraulica Unica
 (Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO la legge regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Agenzia del Demanio, sottoscritto l'8 novembre 2018 sulla scorta dell'apprezzamento espresso con la Deliberazione di Giunta Regionale n.280 del 31.07.2018, secondo il quale viene stabilito, fra l'altro, il formale trasferimento dallo Stato alla Regione dei corsi d'acqua ancora appartenenti al demanio dello Stato;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;
- VISTO il Decreto Presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;

VISTO

il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n.4/2019;

CONSIDERATO

che, con nota prot. n. 3728 del 05.07.2019, questa Autorità ha comunicato i propri indirizzi applicativi al Dipartimento Regionale Tecnico, sulle richieste di autorizzazione per occupazione di aree demaniali di pertinenza di acquedotti specificando che la competenza di questa Autorità riguarda il reticolo idrografico (definito, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n.152/2006, come l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico), sia per quanto attiene la compatibilità con i piani di tutela, sia per quanto attiene gli adempimenti programmatici, gli interventi di manutenzione, la Polizia Idraulica, le concessioni e/o sdemanializzazioni sul demanio idrico fluviale e che non rientrano nel suddetto reticolo idrografico, gli acquedotti realizzati come canali a pelo libero;

CONSIDERATO

che, con nota prot. n. 4029 del 17.07.2019, questa Autorità ha comunicato i propri indirizzi applicativi all'Agenzia del Demanio ed al Dipartimento Regionale Tecnico, facenti seguito alla riunione del "Tavolo tecnico per l'individuazione dei corsi d'acqua da trasferire al demanio regionale" tenutasi il 10.07.2019 e convocata dalla Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio (Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Agenzia del Demanio - apprezzamento con Deliberazione di Giunta Regionale n.280 del 31.07.2018 e sottoscrizione dell'8 novembre 2018), secondo i quali, nelle more della formalizzazione del trasferimento dallo Stato alla Regione, dei corsi d'acqua appartenenti al demanio dello Stato, questa Autorità può rilasciare le autorizzazioni ex art.93 R.D. 523 del 1904 per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul demanio idrico fluviale anche sul demanio idrico fluviale dello Stato;

CONSIDERATO

che, sulla scorta di quanto sopra riportato, appare evidente che il legislatore abbia voluto individuare l'Autorità di bacino come destinatario unico degli aspetti autorizzativi e di concessione su tutto il demanio idrico fluviale, che, come riportato al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, *"opera in conformità agli obiettivi e ai principi della legislazione di settore ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità"*;

CONSIDERATO

che, sulla scorta di quanto evidenziato nel precedente punto, andrebbero corrette le sovrapposizioni riscontrabili nel funzionigramma dei Servizi periferici Uffici del Genio Civile, di cui all'allegato A del Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, e nello specifico:

- *"Adempimenti per il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. 15/05/2013, n. 9"*;
 - *"Rilascio del parere di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi degli artt. 4 e 6 delle Norme di attuazione del piano di gestione del Rischio di Alluvioni, adottato con D.P.R.G. 18/02/2016 e pubblicato il 11/03/2016 nella GURS n. 11 - parte I"*;
 - *"Verifica di compatibilità idraulica di attraversamenti, interrati e non, di corsi d'acqua da trasmettere al Dipartimento regionale dell'Ambiente per la relativa autorizzazione"*;
- nel senso che tali adempimenti sono già inseriti fra le funzioni assegnate a questa Autorità, come riscontrabile nel punto seguente;;

VISTO

il contenuto del funzionigramma allegato al regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia (decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n.4, come sostituito dall'allegato A al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12) che prevede i seguenti adempimenti in ambito idraulico/idrogeologico:

Servizio 3 – Pareri e autorizzazioni

- *"Parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione Europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche"*;

- "Pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni";
- "Pareri di compatibilità idraulica propedeutici al rilascio delle autorizzazioni di cui al R.D. 523/1904";
- "Pareri di compatibilità idrogeologica o idraulica previsti dalla normativa di attuazione dei PAI";
- "Pareri di compatibilità sulle domande di derivazione per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque";
- "Pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere di civili idrauliche ed assetto territoriale";
- "Pareri ex Circ. Min. LL.PP. 1125/86 (obblighi intesi ad installare adeguati sistemi segnaletici di pericolo e di allarme e ad espletare particolari indagini idrologiche a valle delle dighe)";

Servizio 4 – Demanio idrico fluviale e polizia idraulica

- "Autorizzazione ex art 93 R.D. 523 del 1904 per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul Demanio Idrico fluviale";
- "Rilascio concessioni e/o sdemanializzazioni per aree del Demanio Idrico fluviale e attività correlate";
- "Polizia Idraulica, vigilanza e attività di ricognizione";
- "Adempimenti programmatori connessi con il Demanio Idrico Fluviale";
- "Programmazione e finanziamento degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria compresi gli interventi di somma urgenza, attuazione e gestione sul reticolo idrografico della Sicilia".

RITENUTO di dovere assicurare tempestività e celerità d'azione amministrativa, raccogliendo in un unico documento tutti gli indirizzi che, in questa prima fase di lavoro, ha emesso questa Autorità;

RITENUTO di dovere, inoltre, assicurare quanto possibile lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico/amministrativi connessi agli adempimenti sopra riportati;

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Questa Autorità istituisce l'Autorizzazione Idraulica Unica che dovrà essere oggetto di qualunque istanza che gli utenti vorranno inoltrare per opere ricadenti sui corsi d'acqua e/o demanio idrico fluviale e relative concessioni/sdemanializzazioni suolo demaniale fluviale. L'autorizzazione non riguarderà gli aspetti costruttivi connessi a specifiche competenze degli Uffici del Genio Civile (costruzioni in zone sismiche).

L'istanza, avente per oggetto l'Autorizzazione Idraulica Unica, dovrà includere due copie in originale del progetto redatto da tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo corredato da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dall'elenco dichiarativo dei vincoli gravanti sull'area in argomento, nonché dalla documentazione prevista dall'art.36 l.r. n.1/2019.

ART. 2

L'iter che farà seguito all'istanza dell'interessato, sarà unico e si svilupperà, a meno di necessarie integrazioni documentali, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; nei casi in cui verrebbe richiesta anche la concessione di uso del suolo demaniale, si prevederà l'emissione dell'autorizzazione unica e, con successivo sub procedimento, si procederà al perfezionamento del titolo concessorio.

ART. 3

L'emissione del provvedimento finale avverrà attraverso due sub procedimenti da espletarsi presso i due Servizi interessati (Servizio 3 e Servizio 4), a ciascuno dei quali sarà assegnata una copia del progetto.

Entrambi i Servizi sopra riportati, nello sviluppo del proprio sub procedimento dovranno:

- tenere conto che la competenza di questa Autorità riguarda, esclusivamente, il reticolo idrografico (definito, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n.152/2006, come l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico), sia per quanto attiene la compatibilità con i piani di tutela, che per quanto attiene gli adempimenti programmatori, gli interventi di manutenzione, la Polizia Idraulica, le concessioni e/o sdemanializzazioni sul demanio idrico fluviale;
- tenere conto che questa Autorità, nelle more della conclusione dell'iter di trasferimento dallo Stato alla Regione, dei corsi d'acqua ancora appartenenti al demanio dello Stato, rilascia le autorizzazioni ex art.93 R.D. 523 del 1904 per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul demanio idrico fluviale anche sul demanio idrico fluviale dello Stato;
- tenere conto che il legislatore ha voluto individuare l'Autorità di bacino come destinatario unico degli aspetti autorizzativi e di concessione su tutto il demanio idrico fluviale, che, come riportato al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, *"opera in conformità agli obiettivi e ai principi della legislazione di settore ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità"* e, conseguentemente, rientrano fra gli adempimenti di questa Autorità anche quelli riscontrabili nel funzionigramma dei Servizi periferici Uffici del Genio Civile, di cui all'allegato A del Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, e nello specifico:
 - *"Adempimenti per il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L. 15/05/2013, n. 9"*;
 - *"Rilascio del parere di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi degli artt. 4 e 6 delle Norme di attuazione del piano di gestione del Rischio di Alluvioni, adottato con D.P.R.G. 18/02/2016 e pubblicato il 11/03/2016 nella GURS n. 11 - parte I"*;
 - *"Verifica di compatibilità idraulica di attraversamenti, interrati e non, di corsi d'acqua da trasmettere al Dipartimento regionale dell'Ambiente per la relativa autorizzazione"*.

ART. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 07 AGO 2019



Il Segretario Generale
Ing. Francesco Greco

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Atto di indirizzo finalizzato all'emissione dell'Autorizzazione Idraulica Unica
(Art.93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e ss.mm.ii.)
MODIFICA E INTEGRAZIONE al DSG n. 55 del 7 agosto 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie (G.U. 7 ottobre 1904);
- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;
- VISTO la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- VISTO l'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito 1' Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa *"il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006"*;
- VISTO il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Agenzia del Demanio, sottoscritto l'8 novembre 2018 sulla scorta dell'apprezzamento espresso con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 31 luglio 2018, con il quale viene stabilito, fra l'altro, il formale trasferimento dallo Stato alla Regione dei corsi d'acqua ancora appartenenti al demanio dello Stato;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 febbraio 2019, n. 4, che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che, nel funzionigramma allegato (sostituito dal corrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;
- VISTO il Decreto Presidenziale 22 maggio 2019, n. 3169, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco;
- VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che sostituisce il funzionigramma allegato al sopra citato D.P. n.4/2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il quale, tra l'altro, è stata istituita la Autorizzazione Idraulica Unica che dovrà essere oggetto di qualunque istanza che gli utenti vorranno inoltrare per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale;

RITENUTO di dovere meglio chiarire il campo di applicazione della predetta Autorizzazione Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa, ad integrazione e a parziale modifica del citato Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019,

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

Non sono subordinati al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica Unica gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da parte dei Dipartimenti Regionali, dei Comuni, dei Liberi Consorzi Comunali, delle Città Metropolitane e dei Consorzi di Bonifica, e che siano limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti. Parimenti non sono subordinati alla predetta Autorizzazione gli interventi su opere di presa presenti in alveo purché limitati alla sola asportazione dei sedimenti necessaria al ripristino della funzionalità di tali opere.

Per tali interventi dovrà essere trasmessa a questa Autorità solamente una preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione accompagnata da una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori che si intende mettere in atto e da una dichiarazione del R.U.P. attestante che l'intervento di che trattasi non prevede l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

ART. 2

L'iter che farà seguito all'istanza di Autorizzazione Idraulica Unica conterà di due sub procedimenti:

- il primo, da espletarsi da parte del Servizio 3, finalizzato al rilascio, a favore del Servizio 4, del parere tecnico idraulico propedeutico al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del testo Unico sulle opere idrauliche di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e, laddove necessario, del parere di compatibilità idraulica ai sensi delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico;
- il secondo, da espletarsi da parte del Servizio 4, finalizzato al rilascio, a favore del soggetto richiedente, dell'Autorizzazione Idraulica Unica.

Ciascuno dei due procedimenti dovrà essere espletato, al netto dei tempi necessari per la richiesta e l'ottenimento di eventuali integrazioni documentali, entro il termine di 30 giorni.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 12 SET 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Francesco Greco)